



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**Sezione Sedicesima civile**

Il Giudice, dott. Stefano Iannaccone;  
letti gli atti del giudizio;  
a scioglimento della riserva che precede;  
ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. le odierne ricorrenti chiedevano “*Voglia l’Ill.mo Giudice, previa fissazione dell’udienza, ove occorrenda, chiarire la portata della censura posta al metodo di formazione dell’elenco degli aventi diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale, alla luce dell’art. 7.2 dello Statuto vigente, indicando l’elenco dei soggetti da convocare nella prossima seduta del Consiglio Nazionale AICCRE, propedeutica all’indizione del Congresso Nazionale AICCRE, ovvero autorizzare la convocazione per pubblici proclami, ricorrendone nel caso di specie i presupposti di legge in fatto ed in diritto*”.

A fondamento del ricorso deducevano che con ordinanza del 18/08/2022 il Tribunale avrebbe disposto la sospensione della delibera assunta dal Consiglio Nazionale in data 20/06/2022 motivando il provvedimento di accoglimento, quanto al *fumus boni iuris*, sulla scorta della seguente argomentazione: “*sia pure nei limiti della cognizione cautelare, i soggetti convocati per il Consiglio Nazionale del 20/6/2022, divergono per molte unità da quelli che avrebbero dovuto essere convocati per essere stati eletti durante il Congresso del 2016, posto che, a seguito della sospensione della delibera di nomina del Consiglio Nazionale del 2021, vi era stata la prorogatio dei componenti eletti nel 2016 (cfr. doc. 10 e doc. 16 allegati al fascicolo di merito di parte attrice)*”. Rilevava la ricorrente che i documenti 10 e 16 di controparte, richiamati dallo stesso giudice della fase cautelare, conterrebbero due elenchi diversi: il primo comprensivo dei soli “soci titolari” membri del Consiglio Nazionale AICCRE eletto nel 2016, il secondo, contenente un elenco dei “soci titolari” e dei “soci individuali” eletti nel 2016.

Osservava la ricorrente che alla riunione del Consiglio Nazionale del 20/06/2022 sarebbe stato invitato un numero di associati ben maggiore di quelli indicati nel doc. 10 di controparte, puntualmente specificati negli all. A e B al verbale oggetto di impugnazione. In particolare, gli allegati A e B pocanzi menzionati conterrebbero un elenco dei soci titolari e dei soci individuali aggiornato, in quanto non comprensivo dei soci che nelle more avrebbero perso il diritto di voto

in ragione del recesso o della loro morosità.

Concludeva la ricorrente che, sussistendo la necessità di convocare con urgenza un nuovo Consiglio Nazionale, si imporrebbe una pronuncia da parte del Tribunale, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., finalizzata all'indicazione dei soggetti da convocare in vista della prossima seduta, ovvero all'autorizzazione della convocazione per pubblici proclami.

Gli associati resistenti (attori nel giudizio di merito) si costituivano chiedendo il rigetto del ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c..

Il ricorso va rigettato per le ragioni che seguono.

Lo strumento offerto dall'art. 669 duodecies c.p.c. è funzionale a dirimere, nel contraddittorio tra le parti, qualsivoglia controversia che dovesse emergere in fase di esecuzione del provvedimento cautelare.

Nel caso di specie, il provvedimento cautelare, della cui esecuzione le parti controvertono, consiste in un'ordinanza di sospensione dell'efficacia di una delibera assunta dal Consiglio Nazionale di AICCRE.

Dalla lettura del dispositivo dell'ordinanza in esame (“[...] - *sospende l'efficacia esecutiva delle delibere, assunte in data 20/6/2022, dal Consiglio Nazionale di AICCRE* [...]”) si desume, inequivocabilmente, che con il provvedimento in questione il giudice della fase cautelare avesse ordinato la mera sospensione della delibera in esame.

Ciò detto, atteso che il provvedimento cautelare in parola, consistito in un'ordinanza di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata non implica, per sua natura, alcuna attività propriamente esecutiva, non si ravvisano margini di operatività per lo strumento previsto e disciplinato dall'art. 669 duodecies c.p.c..

Pertanto, anche a voler prescindere dall'argomento che precede, intendendo la convocazione di una nuova riunione del Consiglio Nazionale come attività esecutiva della delibera di sospensione, in un'ottica di valorizzazione dell'effetto conformativo da riconoscere ai provvedimenti di sospensione, la domanda sarebbe in ogni caso non meritevole di accoglimento.

In particolare, appare pacifico tra le parti che alla predetta riunione avessero diritto di partecipare sia i soci individuali sia i soci titolari. Pertanto, non sussiste alcun dubbio in ordine al fatto che il documento n. 10 di controparte, comprensivo dei soli soci personali eletti nel 2016, non fosse esaustivo ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati a prendere parte al Congresso di prossima indizione.

Ed invero, dalla lettura del ricorso e della memoria di costituzione dell'odierna resistente, parrebbe emergere che il contrasto interpretativo sorgerebbe tra le parti in ordine alla

legittimità di non procedere alla convocazione di quei soci che, pur ricompresi nell'elenco prodotto come doc. 16 dagli odierni resistenti, sarebbero receduti o avrebbero perso il diritto di voto in ragione della loro morosità.

In altri termini, l'odierna ricorrente ha inteso deferire al Tribunale, con il rimedio ex art. 669 duodecies c.p.c. una decisione in ordine ad una questione controversa in ordine alla titolarità, allo stato attuale, del diritto di voto, in capo ad ognuno dei soci ricompresi nell'all.16 di parte resistente, atteso che, sempre stando alle allegazioni dell'odierna ricorrente, alcuni di essi avrebbero nelle more perso il rispettivo diritto di voto.

Ciò detto, trattasi di questione che, in primo luogo, presupponendo l'espressione di un giudizio di correttezza dell'operato dell'Associazione in fase di individuazione dei soci legittimati (da individuarsi, secondo quest'ultima, in quelli di cui agli all. A e B al verbale impugnato), attesa la non attualità dell'elenco preso da questo Tribunale come riferimento nella redazione dell'ordinanza oggetto di istanza ex art. 669 duodecies c.p.c., era onere dell'odierna ricorrente far valere in sede di reclamo avverso il provvedimento in questione, che proprio da tale assunto parrebbe essersi discostato.

In secondo luogo, osserva il Tribunale che, anche a voler entrare nel merito della questione di diritto posta dalla ricorrente e a ritenere ammissibile una rivalutazione della decisione assunta dal giudice dell'ordinanza cautelare, il provvedimento richiesto presupporrebbe una valutazione, posizione per posizione, della legittimità delle variazioni intercorse a partire dall'anno 2016, recepite negli elenchi di cui agli all. A e B al verbale, in ordine all'identità ed al numero dei soci titolari del diritto di voto. Trattasi di scrutinio che esula dall'ambito di applicabilità del rimedio ex art. 669 duodecies c.p.c. (attenendo piuttosto al merito del giudizio pendente) e che, in ogni caso, non potrebbe essere compiutamente condotto in questa fase, attesa la genericità delle allegazioni di parte ricorrente circa le ragioni poste a fondamento della perdita del diritto di voto dei soggetti non convocati.

Sul punto, osserva il Tribunale che dalle allegazioni di parte ricorrente non è dato desumere nemmeno quanti e quali dei soci, dei quali gli odierni resistenti lamentano la mancata convocazione, secondo la ricorrente sarebbero receduti e quanti e quali avrebbero invece perso il diritto di voto per la loro morosità.

L'ulteriore richiesta di autorizzazione alla convocazione del congresso mediante pubblici proclami va rigettata, oltre che sulla scorta delle considerazioni che precedono, anche in ragione dell'intrinseca illegittimità della richiesta, prevedendo lo statuto dell'associazione specifiche modalità di convocazione del Congresso Nazionale.

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c.;

spese al merito.

Roma, 30/10/2022

il Giudice

dott. Stefano Iannaccone